Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 17 luglio 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** -
Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** -
Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1964, n. 538.

Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territorio ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì ai rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

Art. 2.

Sono convalidate le assunzioni degli appartenenti a tutte le categorie di profughi e rimpatriati eventualmente effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni nel periodo di tempo intercorrente tra il 12 marzo 1963 e la data di entrata in vigore della presente legge.

I profughi ed i rimpatriati, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1964

SEGNI

MORO — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1964, n. 539.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione di un terreno, sito nel comune di Grosseto, come da atto a rogito notaio Germano Giorgetti di Scansano del 5 giugno 1961, al n. 8444 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1964, n. 540.

Soppressione della Cassa scolastica del Ginnasio statale di Chiari (Brescia).

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Ginnasio statale di Chiari (Brescia), viene soppressa dal 1° ottobre 1963 ed il suo patrimonio viene riunito a quello della Cassa scolastica della Scuola media statale « Morcelli » della città.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 541.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale per geometri di Noto (Siracusa).

N. 541. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale per geometri di Noto (Siracusa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 542.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione del territorio del beneficio parrocchiale di Santo Stefano, in località Borri del comune di Incisa Val d'Arno (Firenze), alla Parrocchia di San Vito a Loppiano dello stesso Comune.

N. 542. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 5 ottobre 1963, integrato con altro decreto di pari data, relativo all'unione del territorio del beneficio parrocchiale di Santo Stefano, in località Borri del comune di Incisa Val d'Arno (Firenze), alla Parrocchia di San Vito a Loppiano dello stesso Comune ed il beneficio predetto, col medesimo titolo, viene trasferito in altra Chiesa sita in località Albereta del comune di Pelago (Firenze) con territorio di giurisdizione stralciato dalla Parrocchia di San Francesco di Pontassieve.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 543.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della Parrocchia dei SS. Lucia e Giusto, in località Barbiano da quella di San Jacopo di Cortemanno, entrambe in comune di San Gimignano ed all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della succitata Parrocchia dei SS. Lucia e Giusto di Barbiano con la Parrocchia di San Pietro a Ciuciano entrambe in comune di San Gimignano (Siena).

N. 543. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 15 dicembre 1963, relativo alla separazione della Parrocchia dei SS. Lucia e Giusto, in località Barbiano, da quella di San Jacopo di Cortemanno, entrambe in comune di San Gimignano, già unite temporaneamente con decreto vescovile 1° gennaio 1954, riconosciuto con decreto presidenziale 24 agosto 1954, ed all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia succitata dei SS. Lucia e Giusto di Barbiano con la Parrocchia di San Pietro a Ciuciano entrambe in comune di San Gimignano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1964, n. 544.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Donato, in rione Polverosa del comune di Firenze.

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 1° giugno 1963, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 10 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Donato, in rione Polverosa del comune di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 545.

Autorizzazione all'Ordine dei medici di Pavia ad acquistare un immobile, sito in Pavia.

N. 545. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Ordine dei medici di Pavia viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 6.800.000 (seimilioniottocentomila) dai signori Manfredi Alfredo e Rossignoli Francesca, un immobile sito in Pavia al piano rialzato al n. 5 della via Cavagna Sangiuliani, composto di locali quattro ed accessori, riportato al Nuovo catasto edilizio urbano di Pavia alla partita 5809, Sez. A, foglio n. 5, mappali 579/2 e 579/3, da adibire a sede dell'Ordine dei medici di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1964, n. 546.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Associazione delle Piccole Missionarie delle Vocazioni Sacerdotali, con sede in Iglesias (Cagliari).

N. 546. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Associazione delle Piccole Missionarie delle Vocazioni Sacerdotali, con sede in Iglesias (Cagliari), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1964.

Nuova composizione della Commissione di studio delle statistiche demografico-sanitarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 572, relativa al passaggio dei servizi statistici dall'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visti i propri decreti in data 22 gennaio 1951, 1° settembre 1953 e 23 luglio 1962 relativi alla Commissione di studio, su piano nazionale, delle statistiche demografico-sanitarie;

Ritenuto necessario apportare alcune modificazioni alla succitata Commissione di studio;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di studio delle statistiche demografico-sanitarie ha il compito di provvedere al coordinamento delle rilevazioni statistiche nel campo demografico-sanitario. A tal fine promuove intese tra l'Istituto centrale di statistica, il Ministero della sanità e gli altri enti operanti nel campo dell'igiene e della sanità pubblica per l'utilizzazione per scopi statistici del materiale disponibile ed esprime pareri sulla pratica realizzazione di voti e proposte formulate da congressi ed organizzazioni nazionali ed interazionali, nonchè sulle questioni che saranno ed essa sottoposte.

Art. 2.

La Commissione è composta come segue:

Presidente:

de Meo prof. Giuseppe, presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Membri:

Barsanti dott. Gastone, direttore generale dei servizi tecnici dell'Istituto centrale di statistica;

Tamborlini dott. Emilio, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

Cannella dott. Salvatore, capo del servizio della statistica attuariale dell'I.N.A.M.;

Chiarotti prof. Cesare, direttore generale del servizio di medicina sociale presso il Ministero della sanità;

Muccio dott. Giorgio, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali presso il Ministero della sanità;

Graziano dott. Felice, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Maroi prof. Lanfranco, già presidente dell'Istituto centrale di statistica;

Russo prof. Giuseppe, capo della segreteria dell'Istituto superiore di sanità;

D'Agata prof. Carmelo, ispettore generale dell'Istituto centrale di statistica;

Ajello prof. Luigi, direttore dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Roma;

Seppilli prof. Alessandro, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Perugia.

Segretari:

Giordano rag. Pietro, direttore di divisione dell'Istituto centrale di statistica;

Giusti dott. Franco, direttore di sezione dell'Istituto centrale di statistica;

Vetere prof. Carlo, medico provinciale superiore del Ministero della sanità.

Essa ha sede presso l'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

Per la trattazione di particolari questioni, è data facoltà al presidente della Commissione di invitare, di volta in volta, a partecipare ai lavori della Commissione stessa esperti di riconosciuta, specifica competenza.

Roma, addì 1° luglio 1964

MORO

(5482)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1964.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1951, n. 189, concernenti la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 510, riguardante la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto interministeriale 23 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1960, registro n. 10 Finanze, foglio n. 123, col quale venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo a decorrere dalla data del decreto interministeriale medesimo e per la durata di un quadriennio;

Ritenuta la necessità di nominare il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per un nuovo quadriennio;

Viste le designazioni fatte dagli organi all'uopo competenti ai sensi della citata legge 3 marzo 1951, n. 189;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) è composto come segue:

Presidente:

gen. di Corpo d'armata in aus. Norcen Antonio.

Membri:

Schiavi dott. Alessandro e Antonini comm. avvocato Carlo, designati dal Ministro per le finanze;

Temperini dott. Antero e Iannoni dott. Sante, designati dal Ministro per l'interno;

Necci dott. Ermete e Conti dott. Salvatore, designati dal Ministro per il tesoro;

Campanile dott. Vittorio, designato dal Banco di Napoli;

Voltaggio cav. gr. cr. Antonio, designato dal Banco di Sicilia;

Pagliazzi prof. Paolino, designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;

Beretta rag. Ferdinando, designato dall'Istituto San Paolo di Torino;

Quintieri on. avv. Adolfo e Grisolia on. avv. Domenico, designati dal Ministro per l'interno su proposta della Associazione dei Comuni più rappresentativa a carattere nazionale;

Antola Giulio e Mancini dott. Alberto, designati dal Ministro per le finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale dell'I.N.G.I.C.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1964
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 181. — BAIOCCHI

(5380)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1964.

Disposizioni per la concessione a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi a favore dell'ammasso della canapa nella campagna di conferimento 1963-64.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di sostenere l'ammasso della canapa, per favorire la difesa dell'economicità del prezzo e la stabilità del mercato della fibra;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali nelle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Ritenuto che, nel caso, sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale vengono determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda avanzata dal Consorzio nazionale produttori canapa, ente di diritto pubblico, con le quali è stata chiesta la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso della canapa nella campagna di conferimento 1963-64;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la illeggittimità costituzionale delle norme concernenti l'ammasso obbligatorio della canapa;

Considerato che l'ammasso di cui sopra per effetto di tale sentenza si svolge ora in forma volontaria;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa nella campagna di conferimento 1963-64.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio nazionale produttori canapa:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso della canapa nella misura massima del 90%, per quanto riguarda le spese di deposito, conservazione, facchinaggio ed amministrazione, e nella misura massima del 50 per cento nella spesa, per le operazioni di macero-stigliatura, anticipata dai produttori che l'hanno effettuata con propria mano d'opera o con propri mezzi nell'interesse e per conto della gestione di ammasso. Detta spesa è determinata nella misura di lire novemila per quintale;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva della operazione, sempre nella misura massima del 4 per cento annuo.

La spesa complessiva per la concessione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 250 milioni.

Art. 3.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato disposti ai sensi del precedente art. 2, il Consorzio nazionale produttori canapa deve:

a) fornire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto;

per le spese di magazzinaggio, conservazione del prodotto e facchinaggio, per le singole Provincie;

b) esibire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario sostenute per la regolare attuazione dell'ammasso della canapa (trasferimenti, costituzione di masse omogenee di prodotto per agevolarne la vendita, ecc.);

c) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti, ripartiti per ciascuna Provincia canapicola.

Art. 4.

La liquidazione dei contributi sarà effettuata dal Ministero della agricoltura e delle foreste in base agli elementi ed ai documenti forniti dal Consorzio nazionale produttori canapa, ai sensi del precedente art. 3, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 5.

A chiusura della gestione dell'ammasso, il Consorzio nazionale produttori canapa deve presentare il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 4, saranno indicati: la quantità di canapa conferita e venduta; le spese complessive di gestione e l'ammontare degli interessi di finanziamento per la corresponsione di acconti ai conferenti; le somme erogate a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; e i tempi di riscossione ed i prezzi liquidati ai conferenti.

Art. 6.

Sul capitolo 140/R dello stato di previsione del Ministero della agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-64 è assunto impegno per L. 250 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1964
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 270

(5642)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1964.

Determinazione del contingente di vini da importare dalla Grecia entro il 31 dicembre 1964, con il trattamento daziario stabilito dall'art. 2 del decreto presidenziale 24 dicembre 1963, n. 1862.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862;

Considerato che il contingente di vini da importare dalla Grecia a norma del Protocollo 14 allegato all'Accordo di Associazione tra la CEE e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con legge 28 luglio 1962, n. 1002, è stato stabilito, a tutto il 31 dicembre 1964, nella misura di ettolitri 8.333;

Decreta:

Art. 1.

Il regime daziario stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, numero 1862, per i vini di uve fresche (voce della tariffa doganale ex 22,05) provenienti dalla Grecia, scortati dai certificati prescritti, si applica, fino al 31 dicembre 1964, nei limiti di un contingente di ettolitri 8.333.

Di tale trattamento daziario potranno fruire le spedizioni per le quali sia stata rilasciata, a norma delle vigenti disposizioni in materia, la prescritta licenza ministeriale, munita, a tal fine, di apposita annotazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(5643)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1964.

Sostituzione di un componente della Commissione per le vendite del grano di stoccaggio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1962, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria e commercio e il Ministro per il commercio con l'estero e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 novembre 1962, concernente l'istituzione della Commissione per le vendite del grano di stoccaggio la nomina dei componenti;

Considerato che il componente la Commissione stessa gr. uff. dott. Pompilio Pasquale, ispettore generale capo per gli affari economici presso il Ministero del tesoro, è stato collocato a riposo, e che a sostituirlo nell'incarico è stato designato il comm. dott. Pietro Castagnoli, ispettore generale capo presso la Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Pietro Castagnoli, ispettore generale capo presso la Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, è nominato componente la Commissione per le vendite del grano di stoccaggio in sostituzione del gr. uff. dott. Pompilio Pasquale, ispettore generale capo per gli affari economici presso il Ministero del tesoro, collocato a riposo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

(5405)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Autorizzazione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, a compiere, come azienda bancaria, operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcune Provincie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il cerdito ed il risparmio;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato a compiere, come azienda bancaria, operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle provincie di:

Alessandria, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Milano, Padova, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Terni, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1964.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e ne è stato approvato lo statuto, e 9 luglio 1958, n. 836, contenente modifiche allo statuto stesso;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, che saranno nominati ai sensi dell'art. 7 dello statuto, dai seguenti membri:

1) avv. Numa Battistini, avv. Ettore Dardano, dott. Francesco Ferraro, ing. Alberto Pongiglione, Giovanni Peragallo, Pietro Re, Rinaldo Vagge, in rappresentanza del comune di Genova;

2) Enrico Agosteo, dott. Gabriele Di Pasqua, dott. Guido Prussia, rag. Giuseppe Rolandino, Giuseppe Salas, in rappresentanza della Provincia di Genova;

3) comm. Callisto Bagnara, rag. Filippo Costa, cav. dott. ing. Armando Piaggio, avv. Federico De Barbieri, in rappresentanza della Camera di commercio di Genova;

4) gen. Filiberto Ruffini, dott. Gian Lupo Osti, geom. Leo Zunino, in rappresentanza del Consorzio autonomo del porto di Genova;

5) dott. Andrea Giuseppe Croce, dott. Giuseppe Ravano, comm. Ariodante Borelli, in rappresentanza dell'Ente provinciale del turismo di Genova;

6) dott. Gabriele Crisopulli, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

7) cons. di leg. Rinieri Paolucci Di Calboli Barone, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

8) dott. Sergio Guala, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

9) dott. Alfio Malerba, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

10) ten. col. A.A.r.n. pilota Greco Mirano, in rappresentanza del Ministero della difesa-Aeronautica;

11) dott. Alessandro Giora, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

12) dott. Francesco De Fonzo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

13) comm. Franco Maresca, in rappresentanza degli armatori;

14) cav. uff. rag. Agostino Calcagno, in rappresentanza degli industriali;

15) comm. rag. Mario Sbarbori, in rappresentanza dei commercianti;

16) comm. Emo De Juliis, in rappresentanza degli artigiani;

17) Raoul Valbonesi, Sergio Serena, in rappresentanza dei lavoratori;

18) dott. Francesco Faccin, in rappresentanza dei dirigenti di azienda dell'industria o del commercio;

19) dott. Arnaldo Giannini, in rappresentanza degli espositori.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1964

Il Ministro: MEDICI

(5431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7065 in data 9 luglio 1964, è stata prorogata fino al 30 settembre 1964 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce, affidata al dott. ing. Felice Vietri.

(5673)

Conferma del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7058, in data 9 luglio 1964, l'avv. Raffaele Sodano è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento e il dott. Giovanni Radice è stato nominato vice presidente dell'Ente stesso.

(5674)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1964, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 30 maggio al 30 novembre 1964.

(5490)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1964, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia), sono stati prorogati dal 30 maggio al 30 novembre 1964.

(5486)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 16 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,90	624,92	624,94	624,88	624,87	624,94	624,90	624,88	624,90
$ Can.	577,47	577,50	577,40	577,35	577 —	577,30	577,60	577,32	577,35	577,30
Fr. Sv.	144,64	144,65	144,69	144,66	144,60	144,60	144,6675	144,65	144,65	144,65
Kr. D.	90,39	90,40	90,36	90,35	90,45	90,38	90,36	90,40	90,40	90,40
Kr. N.	87,33	87,35	87,375	87,35	87.37	87,32	87.32	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,55	121,55	121,54	121,59	121,40	121.56	121,57	121,52	121,51	121,51
Fol	172,87	172,99	173,05	173,01	172,82	172.83	173 —	172,85	172.94	172,90
Fr. B.	12,54	12,557	12,5680	12,5625	12,54	12,54	12,564	12,54	12,55	12,55
Franco francese	127,52	127,51	127,54	127,53	127,50	127,50	127,5325	127,50	127.52	127,51
Lst.	1743,87	1743,35	1743 —	1743,45	1743,30	1743,70	1743,25	1743,90	1744 —	1743,65
Dm. occ.	157,22	157,27	157,28	157,29	157,28	157,21	157,28	157,22	157,27	157,27
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,205	24,2125	24,15	24,20	24,21	24,20	24,20	24.20
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,75	21,90	21,75	21,74125	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 16 luglio 1964

Rendita 5 % 1935	103,675
Redimibile 3,50 % 1934	93,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	88.525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1964

1 Dollaro USA	624,94
1 Dollaro canadese	577,475
1 Franco svizzero	144,664
1 Corona danese	90,355
1 Corona norvegese	87,35
1 Corona svedese	121,58
1 Fiorino olandese	173,005
1 Franco belga	12,563
1 Franco francese	127,531
1 Lira sterlina	1743,35
1 Marco germanico	157,285
1 Scellino austriaco	24.211
1 Escudo Port.	21,746

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli a un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato ed in particolare l'art. 328 di detto decreto concernente la nomina a direttore straordinario (coefficiente 402) di Stazione sperimentale in seguito a pubblico concorso per titoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 673, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli al posto di direttore straordinario (coefficiente 402) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento del posto di direttore straordinario (coefficiente 402) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Gli aspiranti che intendono partecipare al concorso, devono far pervenire a questo Ministero, Direzione generale degli affari generali, Ispettorato generale del personale, divisione 2ª (concorsi), la domanda su carta da bollo debitamente sottoscritta ed autenticata unitamente al titolo di studio previsto dal successivo art. 5 e corredata dai titoli di merito e dalle pubblicazioni, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande, con i rispettivi documenti, risultino pervenuti al Ministero dopo la scadenza del termine, stabilito nel precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio. Non saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Nelle domande dovranno indicarsi il cognome e nome del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni. Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che lo aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, la residenza della Stazione di Reggio Calabria, nonchè l'elencazione, in duplice copia, dei documenti allegati.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì dichiarare:

a) il luogo e la data di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condoni, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) se siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

g) il titolo di studio posseduto ed allegato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Per gli aspiranti che appartengano ai ruoli dell'Amministrazione statale è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio dove prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso coloro che risultino esclusi dall'elettorato attivo politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego nonchè gli impiegati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. A tal fine i concorrenti dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, di non trovarsi nelle accennate condizioni.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica in chimica pura, o in chimica industriale;

b) tutti i titoli che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari.

Non si accettano che lavori pubblicati e solo in via di eccezione i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa;

c) esposizione in carta semplice dell'operosità scientifica professionale ed eventualmente didattica del candidato.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti altri documenti:

A) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

B) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, al quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

C) certificato, in carta legale, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione. Da tale dichiarazione dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo;

E) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per

servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4 ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

F) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.), in carta legale per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *E*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono produrre in luogo dei documenti di cui alle lettere *E*) e *F*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *E*) del precedente art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dal precedente art. 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultano le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma due, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 10.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli ed ai documenti prodotti, da una Commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio, composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari delle materie attinenti agli studi e ricerche nel campo di attività della Stazione sperimentale per le essenze dei derivati dagli agrumi;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Art. 11.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice stessa, anche agli effetti della determinazione della idoneità, tenendo conto, a parità di merito, delle norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Tra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la Stazione sperimentale per le essenze e per i derivati dagli agrumi.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore straordinario (coeff. 402) della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria, per la durata di tre anni, durante i quali, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su un conforme parere del Consiglio di amministrazione.

Al termine del terzo anno, il vincitore sarà promosso direttore ordinario (coeff. 500), ai sensi dell'art. 329 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 686, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione nominata dal Ministro su designazione del Consiglio di amminisrazione e composta di tre persone scelte tra professori universitari di ruolo di materia affine alla disciplina relativa all'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, il vincitore sarà mantenuto in servizio, su conforme parere del Consiglio di amministrazione per un altro biennio, al termine del quale sarà sottoposto al giudizio di una nuova Commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Qualora non venga riconosciuta l'idoneità alla promozione a direttore ordinario, il vincitore cesserà dall'ufficio perdendo ogni diritto inerente all'ufficio stesso.

Il vincitore che nel termine stabilito, non assume le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1964
Registro n. 12, *foglio n.* 172

(5550)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale della carriera direttiva del personale amministrativo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano fisicamente idonei all'impiego;

d) non siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione,

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 5.

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei predetti titoli di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, il candidato dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il posseso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del l'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'Amministrazione dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, ovvero prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 12.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibile il libretto ferroviario personale.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede o nelle sedi e nei giorni che il Ministero si riserva di designare.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà così composta

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 10.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 11.

Per ogni prova scritta ed orale la Commissione dispone di 10 punti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte obbligatorie una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale per le materie obbligatorie non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, il voto ottenuto nella relativa prova orale e l'eventuale coefficiente riportato nella prova facoltativa di lingue.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1a) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 200 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e invalidi civili dovranno presentare il certificato rilasciato dalla Commissione provinciale sanitaria comprovante l'entità di minorazione lavorativa, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (modello 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del

candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente dei Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni famigliari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 13.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezone 1ª), entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 200;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L 200, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 200, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, il certificato medico, su carta da bollo da L 200, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L 200:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 200;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva, in bollo da L. 200.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 200).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti

A) estratto dell'atto di nascita;

B) titolo di studio;

C) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

D) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 14.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 15.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con le seguenti competenze annue lorde

L. 687.000 per stipendio, L. 31.600 per indennità integrativa speciale, L. 192.360 per assegno di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175 e L. 216.000 per assegno di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, oltre l'aggiunta di famiglia e gli eventuali emolumenti accessori.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 16.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo delle competenze annuali della qualifica di consigliere di 3ª classe, come indicato al precedente art. 15, oltre l'aggiunta di famiglia e gli eventuali emolumenti accessori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Registro n. 28, foglio n. 67. — MANAI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Diritto civile Diritto commerciale (1).
2. Diritto costituzionale Diritto amministrativo (1).
3. Economia politica Scienza delle finanze (1).
4. Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale

Diritto civile Diritto commerciale.
Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto internazionale.
Economia politica Scienza delle finanze Statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.
Prova facoltativa di lingue estere.

---

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese o in inglese o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Nota

Per ciascuna lingua che, a giudizio della Commissione, sia scritta correttamente e parlata correntemente, il voto finale di graduatoria relativo alle prove obbligatorie sarà aumentato di 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10 a seconda, rispettivamente che il candidato abbia ottenuto in detta prova facoltativa la media, fra scritto e orale, di 10, 9, 8, 7, 6, con arrotondamento per eccesso ove risulti una frazione superiore a 0,50 di punto.

Per essere ammesso a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta di ciascuna lingua, almeno il voto di 6/10.

Roma, addì 16 marzo 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della difesa-Marina Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª — ROMA

Il sottoscritto nato a (prov. di .) il e residente in (prov. di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. del

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite di età ai sensi dell'art. 5 del suddetto bando perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità che

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data ..

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

f) non è stato destituito o dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione e non è incorso nella decadenza da alcun impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) non presta servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

h) intende sostenere la prova facoltativa di (5).

L'indirizzo al quale desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione è il seguente

Data

Firma (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo all'elevazione del suddetto limite.

(2) Qualora il candidato non sia iscritto nelle liste elettorali o sia stato cancellato dalle liste stesse, occorre che sia precisato il motivo.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato presti servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare l'Amministrazione di appartenenza e la qualifica rivestita.

(5) Specificare le lingue estere in cui il candidato intende sostenere la prova facoltativa.

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova ».

(5147)

Sostituzione di taluni vincitori del concorso a centoventi posti di operaio di 1ª, 2ª e 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima con altri candidati risultati idonei e nomina ad operaio in prova di candidati già dichiarati vincitori.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, che approva lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1962, n. 4947, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 79 Difesa-Marina, foglio n. 231, col quale è stato indetto un concorso a centoventi posti di operaio di 1ª, 2ª e 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1964, registro n. 17 Difesa-Marina, foglio n. 89, che approva, tra l'altro, la graduatoria dei vincitori del concorso;

Considerato che:

il candidato invalido di guerra Venturi Carlo, pur risultando vincitore del concorso per la qualifica di mestiere di apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di labo-

ratorio, con decreto ministeriale 17 novembre 1963, è stato già nominato, con decorrenza 16 aprile 1964, operaio permanente in prova di 1ª categoria a norma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1950 n. 375, modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 367;

i candidati Torio Vincenzo, Greco Antonio e Amura Cataldo, dichiarati vincitori per la qualifica di mestiere di cuoco di 1ª categoria, non hanno prodotto la prescritta documentazione nei termini previsti dall'art. 11 del decreto ministeriale 6 agosto 1962, n. 4947;

il candidato Grandi Tullio, dichiarato vincitore per il mestiere di cuoco di 1ª categoria, ha rinunciato alla nomina;

i candidati Violino Michele, Sforza Cosimo, Chiarelli Pietro e Rizzacasa Salvatore, dichiarati vincitori del concorso per il mestiere di cuoco di 1ª categoria, non hanno prodotto il prescritto titolo di studio;

Accertato che:

al candidato Venturi Carlo subentra quale vincitore del concorso nella qualifica di mestiere di apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di laboratorio di 1ª categoria il candidato Mazzella Raffaele dichiarato idoneo giusta l'articolo 3 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1963;

ai candidati Torio Vincenzo, Greco Antonio, Amura Cataldo, Grandi Tullio, Violino Michele, Sforza Cosimo, Chiarelli Pietro e Rizzacasa Salvatore, subentrano quali vincitori i seguenti altri, dichiarati, nell'ordine, idonei per il mestiere di cuoco di 1ª categoria, giusta l'art. 3 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1963: Margiotta Attilio, Marrone Giovanni, Maranzano Tommaso, Accogli Cosimo, Parisi Armando, Sorrentino Carmine, Roberti Salvatore, De Mitri Antimo;

Riconosciuta che al candidato Roberti Salvatore già dichiarato vincitore per la qualifica di mestiere di cuoco di 3ª categoria, subentra quale vincitore del concorso per il mestiere di cuoco di 3ª categoria il candidato De Biaso Emanuele;

Considerato altresì che i candidati Roversi Luigi, Addabbo Giuseppe e Licatalosi Calogero, dichiarati vincitori del concorso per il mestiere di cameriere di 1ª e 2ª categoria hanno optato per la nomina ad operaio di 1ª categoria;

Accertato che ai predetti Roversi Luigi, Addabbo Giuseppe e Licatalosi Calogero, subentrano, quali vincitori del concorso per il mestiere di cameriere di 2ª categoria, i candidati Da Rolt Alba, Nitti Sefano e La Magna Daniele, classificati nell'ordine idonei per la suddetta categoria e qualifica di mestiere;

Accertato altresì che la concorrente Da Rolt Alba ha dichiarato di rinunciare alla nomina;

Ritenuto che in sostituzione dell'anzidetta Da Rolt Alba deve dichiararsi vincitore il candidato Ceccarini Guido classificato idoneo per la suddetta categoria e qualifica di mestiere subito dopo La Magna Daniele;

Decreta:

Art. 1.

Per le considerazioni di cui alle premesse ed in base alle risultanze del concorso non viene disposta l'assunzione al lavoro del candidato vincitore Venturi Carlo perchè già in servizio per altro titolo quale operaio in prova di 1ª categoria.

I signori Torio Vincenzo, Greco Antonio e Amura Cataldo, non sono nominati operai dello Stato perchè non hanno prodotto la prescritta documentazione nei termini stabiliti dall'art. 11 del decreto ministeriale 6 agosto 1962, n. 4947.

Non sono, altresì, nominati operai dello Stato i signori Violino Michele, Sforza Cosimo, Chiarelli Pietro e Rizzacasa Salvatore perchè non hanno prodotto il titolo di studio richiesto.

Il candidato Grandi Tullio, vincitore del concorso per la qualifica di mestiere di cuoco di 1ª categoria è dichiarato rinunciatario.

La concorrente Da Rolt Alba è dichiarata rinunciataria alla nomina per la qualifica di mestiere di cameriere di 2ª categoria.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per le categorie e qualifiche di mestiere di cui appresso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al lavoro.

1ª *categoria*

Qualifica di mestiere: apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di laboratorio Mazzella Raffaele.

Qualifica di mestiere cuoco Margiotta Attilio; Marrone Giovanni; Maranzano Tommaso; Accogli Cosimo; Parisi Armando; Sorrentino Carmine; Roberti Salvatore; De Mitri Antimo

2ª *categoria*

Qualifica di mestiere cameriere Nitti Stefano; La Magna Daniele; Ceccarini Guido.

3ª *categoria*

Qualifica di mestiere cuoco De Biaso Emanuele.

Art. 2.

I seguenti candidati per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti per l'assunzione al lavoro sono nominati operai in prova ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per la durata di mesi sei, nella categoria e con la qualifica di mestiere sottoindicate, a decorrere dal 4 maggio 1964:

1ª *Categoria* OPERAI SPECIALIZZATI

Apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di laboratorio

Rigo Primo
Mastrogiovanni Salvatore
Tieri Salvatore
Furlanetto Antonio Marco
Petrongari Aldo
Falchi Lorenzo
Ruggeri Francesco
Penna Gregorio
Ferrante Sergio
Catucci Rocco
Bella Giacomo
Rasulo Francesco
Subrizi Beniamino
Scola Michele
Palermo Gregorio
Rinaudo Vito
Negrelli Ettore
Scaparro Luciano
Digrandi Giovanni Giorgio
Angeletti Arturo
Valenti Domenico
D'Andrea Alberto Vittorio
Borghini Sergio
Dogliolo Elio
De Marco Sergio
Vernuccio Giuseppe
La Sorsa Fedele
Ferrigni Antonio
Scolaro Francesco
Di Natale Giovanni
Magionami Remo
Biagini Renato
Prato Carlo

Cameriere

Roversi Luigi
Addabbo Giuseppe
Licatalosi Calogero

Correttore di bozze tipografiche

Sabatini Luciano
Pescali Francoforte
Canneti Paolo
Calabresi Mario
Maselli Giuseppe
Cosentino Dionigi Francesco
Maniccia Mario
De Vita Giovanna
Piviali Alfredo
Greco Antonio
Ricci Vittorio

Cuoco

Di Nillo Osvaldo
Alaimo Antonino
Donnarumma Auro
Linzalone Francesco
Serracchioli Giovanni
Menzione Carlo
Fusco Raffaele
De Cicco Giuseppe
Pasquali Trifone
Coppola Antonio
Vista Fedele

Elettricista circuitista elettrico

Di Vittorio Vito
Ciciriello Giacomo
Cotugno Alfredo
Ruggieri Leonardo
Schiedi Remo
Trapani Pietro
Manganaro Francesco

Fabbro fucinatore e forgiatore

Alia Luigi

Idraulico e tubista

Granvillano Italo

Montatore motorista

Messina Sebastiano

Radiomontatore

Soraci Salvatore
Ancona Vincenzo
Schiavone Giuseppe
Caputo Girolamo
Moschetti Pietro
Ruta Paolo
Di Maggio Cosimo
Manzoni Pasquale
Faiella Giancarlo

2ª *Categoria* - OPERAI QUALIFICATI

Cameriere

De Bianchi Gino
Compagnoni Fulvio
Garofalo Antonio
Angeloni Bruno
Dal Farra Renata

Conducente di automezzi e trattori con patente di 2° grado

Martello Alfio
Merolla Giovanni

Cuoco

Nieddu Francesco

Giardiniere ed ortolano

Mondello Liberio

Guardarobiere e riordinatore di casermaggio

Vitiello Assunta

Muratore

Paolessi Pietro

3ª *Categoria* - OPERAI COMUNI

Cuoco

Mascaro Angelo
Castiglione Giovanni
Bramo Michele
Carrera Giuseppe
Caracciolo Cosimo
Mele Giuseppe
Simeone Domenico
Maldarizzi Giuseppe
Chiffi Raffaele
Napoletano Oronzo
Dequarto Vincenzo

Art. 3.

I nominativi dei candidati Di Grandi Giovanni Giorgio, De Mitri Antonio, De Quarto Vincenzo, Ruggeri Leonardo, indicati nel citato decreto ministeriale 9 dicembre 1963, sono rispettivamente rettificati in Digrandi Giovanni Giorgio, De Mitri Antimo, Dequarto Vincenzo, Ruggieri Leonardo, come risulta dall'allegata documentazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato a tutti gli effetti nel Foglio d'ordini della Marina militare e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Registro n. 33 Difesa-Marina, foglio n. 293. — MANAI

(5681)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 282 del 30 maggio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1962;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 666 del 9 novembre 1963;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1.	Mecucci Umberto	punti	66,30	su 100
2.	Brozzi Franco	»	58,74	»
3.	Pascarella Antonio	»	56,80	»
4.	Taccari Giuseppe	»	53,42	»
5.	Puri Augusto Adriano	»	53,26	»
6.	Agamennone Vincenzo	»	51,06	»
7.	Quacquarini Primo	»	49,82	»
8.	De Luca Luigi	»	49,31	»
9.	Scipioni Dante	»	48,80	»
10	Paganucci Nello	»	48,77	»
11	Moschini Amerigo	»	48 —	»
12.	Mariani Antonio Pio	»	47,30	»
13.	Tarquini Luciano	»	43,81	»
14.	Ruzzi Domenico	»	43,53	»
15.	Sbrocca Domenico	»	41,83	»
16.	Perazzi Antonio Mario	»	39,39	»
17.	Zampetti Giorgio	»	38,50	»
18.	Mambrini Ivan	»	38 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 26 giugno 1964

Il veterinario provinciale: COSTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 602 del 26 giugno 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1962;

Viste le preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguenti concorrenti idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Mecucci Umberto: condotta comunale di Civita Castellana;

2) Brozzi Franco: condota consorziale di Capodimonte-Marta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 26 giugno 1964

Il veterinario provinciale: COSTA

(5395)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.